

Ermanno Orlando

IL CONSOLATO VENEZIANO DI PUGLIA NEL XIV SECOLO

1. *Introduzione*

Per delineare la storia del consolato veneziano di Puglia si è fatto sinora largo ricorso all'analisi dei patti intercorsi tra Venezia e il Regno di Napoli<sup>1</sup>. I patti, in quanto accordi ufficiali tra i due interlocutori politici e commerciali, in ragione anche del loro rilievo formale e legittimante, rappresentano, di fatto, il momento di più immediata definizione dei rapporti tra la città lagunare e il Mezzogiorno italico; allo stesso tempo, stante la loro natura dialettica e contrattuale, risultano uno strumento indispensabile anche per misurare le tensioni e gli inevitabili squilibri tra i due potentati, sia in tema di rapporti politici che di relazioni commerciali. Obiettivo del presente saggio è riconsiderare il quadro storiografico consolidato, in larga misura fondato appunto sull'analisi dei patti, e approfondire le vicende del consolato alla luce delle nuove acquisizioni desumibili da una fonte, altrettanto ricca e polisemica, come le delibere del Senato lagunare, oggetto negli ultimi decenni di una intensa campagna di edizione che ha portato alla pubblicazione integrale di una ventina di registri dal 1300 al 1381<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per cui si rinvia in via preliminare a: F. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo X al XV. Ricerche e documenti*, Trani, V. Vecchi, 1897; F. CARABELLESE, A. ZAMBLER, *Relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo X al secolo XV. Ricerche e documenti*, Trani, V. Vecchi, 1898; N. NICOLINI, *Sui rapporti diplomatici veneto-napoletani durante i regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», n.s., XXI (1935), pp. 229-286.

<sup>2</sup> Sul Senato, o Consiglio dei Rogati, sulla natura della fonte e sul progetto di edizione si rinvia ora a E. ORLANDO, *Il Consiglio dei Rogati tra Due e Trecento*, in *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro I (frammento, 1300-1303) e Rubriche dei registri I-XIV (1293-1332)*, a cura di D. GIRGENSOHN, registi e indici a cura di O. PITTARELLO, con saggi introduttivi di D. GIRGENSOHN, E. ORLANDO, G. ORTALLI, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2021 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 1), pp. XV-LXXII.

## 2. I precedenti duecenteschi

Il primo privilegio conservato che documenti la storia dei rapporti tra il Comune lagunare e il Regno fu quello concesso nel 1175 dal normanno Guglielmo II, re di Sicilia, a Sebastiano Ziani, doge di Venezia. L'accordo si componeva di due diplomi distinti, uno di carattere più prettamente politico, il secondo di natura esclusivamente economica. Il primo diploma conteneva poche norme a regolazione dei reciproci rapporti diplomatici tra le due potenze: in particolare, veniva garantita ai Veneziani libertà di movimento e protezione in tutto il Regno «per terram et mare, in personis suis et eorum pecuniis»; si prometteva loro di non attaccare territori ricadenti sotto il dominio e la giurisdizione marciaiana, in particolare da Ragusa in su; infine, venivano stabiliti fori di competenza e procedure per la risoluzione di eventuali liti e per il risarcimento dei danni patiti. Il secondo documento comprendeva, invece, la parte economica del patto: si confermavano immunità, garanzie e privilegi già concessi ai Veneziani sin dai tempi di Ruggero, con l'aggiunta di ulteriori sgravi d'imposta, visto che i dazi sul commercio venivano nell'occasione dimezzati, sia nelle Puglie che in Sicilia. Il privilegio ebbe l'immediato effetto di stimolare i traffici veneziani in ogni mercato del Regno, ma specialmente in Puglia. Fu da allora che le colonie veneziane, di norma munite di fondaci e magazzini propri, cominciarono a organizzarsi e strutturarsi anche giuridicamente, dandosi un proprio console – anche se nella documentazione non se ne hanno attestazioni dirette prima del 1231 –, con compiti di rappresentanza, di governo amministrativo della comunità e di risoluzione delle vertenze giudiziarie<sup>3</sup>.

Nonostante da allora i patti fossero stati più volte rinnovati, in particolare durante il lungo regno di Federico II di Svevia, bisognerà attendere gli accordi stipulati tra le parti nel luglio 1259 per trovare un riferimento diretto al consolato e alle sue funzioni<sup>4</sup>. I patti del 1259, oltre

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe), *Secreta, Pacta*, reg. 1, cc. 78v, 86v-87r. Edizione in: *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts*, a cura di G.L.F. TAFEL, G.M. THOMAS, Wien, aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1856 (Fontes Rerum Austriacarum, zw. Abt., Diplomataria et Acta, XII), vol. I, n. LXV, pp. 172-173; CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, n. I, p. 47.

<sup>4</sup> ASVe, *Secreta, Pacta*, reg. 1, cc. 198r-v (Ducale di Ranieri Zeno), cc. 196r-198v (Diploma di Manfredi). Edizione in: *Historia diplomatica Friderici secundi*, a cura di J.

a contenere il corollario delle prerogative già in precedenza concesse ai Veneziani nei mercati del Regno – sicurezza, protezione e libera circolazione degli operatori commerciali e delle loro merci, sia per terra che in mare; libertà di commercio e assistenza nei luoghi di stoccaggio e carico delle merci; impegno reciproco a non arrecarsi offese; tutele giuridiche in caso di vertenze giudiziarie, decessi in terra straniera e naufragio –, disciplinavano in maniera molto più organica il sistema di dazi, esenzioni e diritti loro riconosciuti, in particolare per quanto riguardava il mercato dei grani, di cui si voleva incentivare le esportazioni. Ma soprattutto, che è quanto qui interessa, essi regolavano per la prima volta in maniera puntuale la vita delle colonie veneziane insediate nel Mezzogiorno, legittimando la presenza di consoli – invero già da tempo operanti –, e disciplinandone le competenze: tra questi, il console di stanza a Napoli, la più alta carica veneziana nel Regno, e il console di Trani, insignito assai per tempo del titolo di viceconsole di Puglia<sup>5</sup>.

Sin dal 1259, dunque, i patti con il Regno avevano espressamente concesso a Venezia di nominare propri consoli in Puglia, con competenze di governo delle comunità ivi stanziato, di rappresentanza e di risoluzione delle liti interne: «quod homines Veneciarum possint libere habere consules in Trano, Barulo et in omnibus aliis civitatibus et terris ... Regni nostri». Spettavano loro l'amministrazione dei quartieri veneziani, il mantenimento dell'ordine pubblico interno, la disciplina dei comportamenti che potessero arrecare disonore e incrinare i rapporti con le città ospiti, provocando risentimenti o innescando pericolose rappresaglie, e la risoluzione di eventuali vertenze giudiziarie tra Veneti (ma parzialmente anche tra Veneti e autoctoni). Oltre a compiti amministrativi e giudiziari, erano di pertinenza dei consoli materie di natura più prettamente economica, come eventuali acquisti di cereali a nome del

L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Paris, Plon, 1852-1861, vol. IV, tomo 1 (1854), pp. 308-312, n. 320, pp. 179-186; CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, n. VII, pp. 57-60.

<sup>5</sup> CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, p. 15; R.W. DORIN, *Merchants, Mariners and Micro-ecologies. Trade Networks in the Adriatic Sea, 1100-1260*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 2007, pp. 32-48; F. FAUGERON, *Nourrir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l'alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge*, Rome, École Française de Rome, 2014, pp. 394-395; E. ORLANDO, *Venezia e il Regno (1100-1350)*, in *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*, *Atti del Convegno internazionale di studi, Ariano Irpino, Avellino, 12-14 settembre 2011*, a cura di G. GALASSO, Soveria Manelli, Rubbettino, 2014, pp. 77-87.

Comune lagunare e l'organizzazione della loro spedizione a Venezia, o il controllo delle provviste di frumento non destinate al mercato realtino, per le quali erano richieste speciali autorizzazioni per grazia (sospese in tempo di carestia). Visto che il grande circuito dei traffici veneziani confluiva in particolare verso Trani, era al suo console che competevano in larga misura le maggiori decisioni in tema di scambi e commerci (da cui il titolo di seconda carica veneziana nel Regno). Egli era assistito nelle sue funzioni da un consiglio di dodici mercanti attivi in quella piazza; a lui spettava stringere buone relazioni con gli uffici periferici del Regno, in primo luogo i portolani e i doganieri, per il ritorno in termini di facilitazioni e funzionalità del mercato che se ne potevano ricavare; sempre a lui toccava vigilare sul rispetto dei patti stabiliti e l'imposizione dei dazi concordati, al fine di evitare le «multe et infinite fraudes» commesse annualmente dai funzionari del Regno. La sua autorità e il suo prestigio erano tali da esercitare, seppur informalmente, una influenza di fatto sulla stessa città pugliese, capace di condizionarne le scelte di politica economica in senso favorevole alla mercatura veneziana e alla potente comunità da tempo impiantata nel suo porto.

Era, invece, di stretta pertinenza del console di Puglia – nome con il quale a Venezia si identificava genericamente il Regno –, residente a Napoli, nel caso assistito (e talvolta sostituito) dal viceconsole di Trani, ridiscutere ogni anno con i funzionari regi il rinnovo delle tariffe doganali applicate ai mercanti veneziani. La riforma annua delle dogane di Puglia rappresentava per il console il momento più faticoso e impegnativo del proprio mandato: le trattative erano spesso difficili e condotte in un clima di reciproco sospetto e pressione; la tensione era tale che una parola sbagliata o una insinuazione sgradita potevano bloccare le contrattazioni e rimandare la convenzione di settimane o addirittura mesi. Di fatto, essa costituiva il banco di prova più immediato delle relazioni reciproche, misurandone la qualità e mettendone immediatamente in luce attriti, contrasti e rancori. D'altronde, gli interessi in gioco erano davvero molto alti: le entrate regie e quelle delle città portuali, da una parte; la pressione fiscale sulle transazioni commerciali e sulle esportazioni veneziane, dall'altra, che, se non opportunamente controllata, poteva compromettere il sistema di agevolazioni e franchigie da sempre assicurato ai mercanti lagunari e rendere meno convenienti e allettanti i mercati della regione<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> N. NICOLINI, *Il Consolato generale veneto nel regno di Napoli. 1257-1495*, in

Per tutto il Duecento, dunque, i rapporti tra Venezia e il Regno rimasero complessivamente amichevoli, favorendo la penetrazione commerciale veneziana nelle piazze di Puglia; sulla spinta delle concessioni ottenute i mercanti lagunari si riversarono in forze nei mercati del Sud, dove acquistavano soprattutto grano per i fabbisogni alimentari della metropoli lagunare (che allora contava circa 100.000 abitanti), ma anche materie prime per le sue manifatture o destinate all'esportazione (e ciò nonostante la crescente concorrenza dei Fiorentini, che a partire dalla conquista angioina del Regno avevano acquisito una posizione di assoluto monopolio economico e finanziario). Proprio i volumi di grani esportati e la prosperità di quei traffici avevano persuaso Venezia, per motivi di sicurezza e controllo delle merci movimentate, a istituire un sistema regolare di viaggi in convoglio, o *mude*, per le Puglie. Diversamente dalle *mude* dirette nel Levante mediterraneo, il viaggio di Puglia rimase, tuttavia, intermittente e discontinuo, intervallato da periodi di navigazione libera e disarmata, e limitato alle sole navi in partenza da Venezia, visto che ai mercanti lagunari residenti in Puglia era comunque concesso di spedire le loro merci in laguna in qualunque periodo e con qualsivoglia legno. Tale sistema, già operante alla metà del Duecento, prevedeva quattro viaggi in convoglio annui, su galee armate o scortate da imbarcazioni armate, specialmente raccomandati in caso di navi in partenza con forti somme di denaro, destinate all'acquisto di partite di grano importanti. Le *mude* erano limitate alla sola Puglia, mentre ne erano escluse la Sicilia e la costa tirrenica del Regno. Ebbene, la gestione del viaggio di Puglia fu oggetto di revisione in Senato, appena scollinato il secolo, nel 1302. Nell'occasione le *mude* furono ridotte a tre, con partenze fissate ai mesi di marzo, luglio e ottobre. Si stabilì, inoltre, che ciascun convoglio sarebbe stato costituito da almeno tre galee «eundo et redeundo, armate, et cum illis ordinibus gentis et armorum, quibus consueverunt»; dette galee, fornite, armate ed equipaggiate dal Comune, avrebbero viaggiato di conserva, per motivi di sicurezza, sino ai porti di Puglia e sempre di conserva avrebbero fatto rientro in patria. Oltre a indicare numero dei viaggi ed entità del convoglio, la revisione aveva

«Archivio storico per le provincie napoletane», n.s., XIII (1927), pp. 68-111; D. ABULAFIA, *Venice and the Kingdom of Naples in the last years of Robert the Wise (1332-1343)*, in «Papers of the British School at Rome», XLVIII (1980), pp. 200-202; G. LUZZATTO, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia, Marsilio, 1995, p. 95; FAUGERON, *Nourrir la ville*, p. 379; ORLANDO, *Venezia e il Regno*, pp. 100-101.

disciplinato i carichi soggetti al viaggio di linea – grani, derrate alimentari e altre merci di valore, fatta eccezione per legname, ferro, vasi vuoti, cerchi, «sextaria et alia similia buscheria», che potevano essere caricati su qualsiasi tipo di nave –, e previsto le necessarie deroghe a traffici che si volevano sì regolati, ma non al punto da inibire l’iniziativa privata<sup>7</sup>.

### 3. *Il Trecento*

Il Trecento si aprì, dunque, all’insegna di rapporti distesi e di una frequentazione assidua da parte dei mercanti lagunari delle coste pugliesi. Nonostante gli imbarazzi creati a entrambi gli interlocutori, Venezia e il Regno, dalla guerra di Ferrara del 1308, che aveva visto i due potentati schierati su fronti opposti, i patti furono prontamente rinnovati nel settembre 1316, quando Roberto I confermò alla città lagunare i privilegi e le franchigie commerciali già concessi dai suoi predecessori. Invero, i patti di amicizia del 1316, per quanto formalmente così rassicuranti, rappresentarono per Venezia un tornante per molti versi sfavorevole, in quanto inaugurarono una stagione di rapporti tesi e controversi con la corona angioina, dovuti anche alla preferenza accordata dai sovrani alla mercatura e alla grande finanza fiorentina. Dietro il paravento degli accordi ufficiali si celavano relazioni complicate, prorotte spesso in incidenti spiacevoli, tanto da costringere il Comune lagunare, in diverse occasioni, a considerare l’opportunità di abbandonare i porti pugliesi e a verificare la possibilità di accedere a mercati alternativi, ivi compresa la Sicilia aragonese; salvo poi desistere ogni volta, in ragione della convenienza di quelle piazze, incomparabili per prossimità geografica, abbondanza della produzione e competitività dei prezzi<sup>8</sup>.

Fu in tale contesto, di acque in via di progressiva increspatura, che

<sup>7</sup> Venezia – Senato. *Deliberazioni miste. Registro I*, n. 141, pp. 82-84, n. 195, p. 115. Cfr. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, n. XI, pp. 76-78. CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, p. 38; LUZZATTO, *Storia economica di Venezia*, pp. 36-37; DORIN, *Merchants, Mariners and Micro-ecologies*, pp. 45-46.

<sup>8</sup> CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, p. 17; CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, pp. 39-40. Il rinnovo del 1316 in ASVe, *Secreta, Commemoriali*, reg. 1, cc. 239r-v, in data 16 febbraio 1316; reg. 3, c. 6r, in data 6 settembre 1316; edito in E. SIMONSFELD, *Documenti Veneto-Angioni (MCCCXVI-MCCCXVII)*, in «Archivio Veneto», VII (1877), n. I, pp. 122-128; CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, n. XLVIII, pp. 129-135.

Giovanni Marino Zorzi, console veneziano in Puglia, si trovò a dover contrattare con i funzionari del Regno, nel luglio 1317, il rinnovo delle tariffe doganali applicate ai mercanti veneziani. La riforma annua delle dogane di Puglia rappresentava, come detto, una delle principali incombenze del mandato consolare, di gran lunga quella più faticosa e impegnativa, in quanto una eccessiva pressione fiscale sulle transazioni commerciali e sulle esportazioni avrebbe potuto mettere a repentaglio i profitti degli operatori colà impegnati e rendere meno attrattive le piazze pugliesi. E, in effetti, le cose non dovettero andare nei termini sperati se il console, nel trasmettere in collegio il testo della convenzione strappata ai regi doganieri di Trani, si era molto rammaricato per non avere raggiunto gli obiettivi che si era prefissato. Al di là di tutto, la convenzione, ratificata il 17 giugno, gli era parsa ragionevole; anche i mercanti veneziani l'avevano nel complesso gradita, in quanto il tariffario delle imposte, relativamente almeno alle merci principali, era rimasto sostanzialmente invariato. L'insoddisfazione nasceva dalla mancata concessione di alcuni porti e dalle limitazioni imposte ai periodi di carico e scarico delle merci; ma ciò che aveva soprattutto indispettito il console e la comunità lagunare era stata l'interferenza dei Fiorentini, attenti a preservare il monopolio di fatto acquisito nel traffico granario del regno. A detta dello Zorzi, infatti, dietro la protervia e l'impertinenza degli ufficiali regi, in particolare del maestro portolano, c'erano le istigazioni dei mercanti gigliati, interessati a ostacolare in ogni modo i rifornimenti annonari di Venezia. Durante le trattative i rapporti si erano fatti talmente tesi da minacciare il blocco delle esportazioni di grano (in favore, ovviamente, di Firenze); solo l'intervento regio aveva in parte stemperato le tensioni e permesso la prosecuzione dei negoziati, non volendo il sovrano pregiudicare del tutto i rapporti commerciali con la città lagunare, specie dopo il patto di amicizia firmato appena l'anno prima con il partner adriatico<sup>9</sup>.

Da allora i rapporti tra le due potenze si erano fatti sempre più tesi e complicati; né poteva essere altrimenti, visti gli ambiziosi progetti angioini di supremazia sul basso Adriatico, che Venezia non poteva in alcun modo tollerare, se non voleva rischiare il blocco e l'asfissia all'interno del suo Golfo. In tal senso, nemmeno il trattato sottoscritto tra le parti nel 1336, che aveva messo temporaneamente fine alle ostilità reciproche,

<sup>9</sup> ASVe, *Secreta, Commemoriali*, reg. 2, cc. 9r-v, in data 12 luglio 1317; CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, pp. 35, 43-44; ORLANDO, *Venezia e il Regno*, pp. 102-103.

aveva veramente risolto i motivi del contendere e resa più agevole la frequentazione dei porti di Puglia da parte dei mercanti lagunari. Peraltro, in quegli anni lo stesso consolato, che avrebbe dovuto tutelare gli interessi della comunità veneziana, era stato indebolito dalla eccessiva rotazione dei suoi funzionari, che, per motivi personali o per decisione pubblica, lasciavano l'ufficio ben prima della scadenza del mandato: come era successo nel gennaio 1337 a Stefano Bellegno, dapprima sospeso dall'incarico per potersi recare in pellegrinaggio a Roma e poi sollevato dallo stesso per ragioni familiari; o, appena l'anno dopo, a Nicolò Miani, anche lui dispensato dall'ufficio per negozi e questioni che ne richiedevano la presenza a Venezia<sup>10</sup>. Fu in parte per tale motivo che le trattative per la riforma delle dogane di Puglia del 1339-1340 furono demandate *in toto* al viceconsole di Trani, esentando dalla fatica il console in carica, Nicolò Morosini, impegnato allora a Napoli in questioni di una certa urgenza. Solamente si ammonì il viceconsole a seguire la faccenda con il dovuto riguardo, con l'obiettivo di ottenere condizioni di favore «cum quam maiori prode et avantagio nostrorum poterit mercatorum», o quantomeno di mantenere le tariffe vigenti, nel caso non fosse riuscito a strapparne di nuove e più convenienti. Gli fu suggerito, inoltre, qualora le contrattazioni si fossero complicate eccessivamente, o si fossero avanzate proposte di riforma pregiudizievoli per i commerci veneziani, di mettere premura alla controparte e indurla su posizioni più accomodanti minacciando l'interdizione dei traffici – come si era soliti fare – sino al raggiungimento di un accordo. Data la situazione, la prospettiva di un negoziato lungo e problematico non era affatto inverosimile: e i

<sup>10</sup> Venezia – Senato. *Deliberazioni miste. Registre XVII (1335-1339)*, a cura di F.-X. LEDUC, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007 (Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, vol. 4), pp. 509-510. R. CESSI, *La Repubblica di Venezia e il problema adriatico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1953, pp. 87-93; E.G. LÉONARD, *Gli Angioini di Napoli*, Milano, Dall'Oglio, 1967, pp. 250, 413; ABULAFIA, *Venice and the Kingdom of Naples*, p. 187; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, vol. XV, tomo 1, Torino, UTET, 1992, p. 115; D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (ed. or. *The Western Mediterranean Kingdoms, 1200-1500. The Struggle for the Dominion*, London, 1997), pp. 137-139; P. CORRAO, *Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (secoli XI-XV)*, in P. CORRAO, M. GALLINA, C. VILLA, *L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà*, a cura di M. GALLINA, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 129-130, 133-135; S. TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Milano, Carocci, 2000, pp. 142-146.



fatti lo confermarono, visto che ci vollero circa due anni per trovare un accordo definitivo. Non solo. In piena contrattazione Venezia, stanca delle tergiversazioni dei doganieri regi, decise per l'appunto di ricorrere alla più tradizionale arma di pressione di cui disponeva, ossia l'interruzione dei commerci, proibendo ai propri mercanti (fatta eccezione per i residenti) di trafficare con i porti pugliesi, in pena della perdita delle merci, «donec doane predicte fuerint concordate»<sup>11</sup>.

Per le questioni di Puglia era ormai chiaro che il referente principale era diventato il viceconsole, di stanza a Trani, a cui sempre più spesso competeva la riforma delle dogane e tutte le faccende legate ai commerci con la sponda adriatica del Regno. Vista la centralità assunta, si pensò bene nel marzo 1342 di stabilire con precisione le norme per l'elezione del «viceconsulem sive consulem parvum»: la scelta sarebbe spettata all'intera comunità mercantile operante a Trani, con voto a maggioranza, alla presenza dello stesso console «si erit in Trano tempore electionis fiende»; il funzionario doveva essere preferibilmente un nobile, appartenente al Maggior Consiglio, di età non inferiore ai 20 anni; non potevano essere in alcun modo nominati gli esuli colpiti da bando politico o i confinati per la stessa ragione<sup>12</sup>.

A inasprire ulteriormente il clima e a rendere ancora più claudicanti i rapporti tra Venezia e il Regno, al di là di ogni buon proposito e delle molte rassicurazioni stabilite negli accordi sottoscritti tra le parti, sopraggiunse l'increscioso e temerario agguato di cui rimase vittima la colonia veneziana di Trani la notte del 30 gennaio 1344, quando il conestabile e i famuli del giustiziere della Terra di Bari, nel «furore maximo» delle armi, al grido di «ad mortem, ad mortem», procedettero all'arresto – a detta dei Veneziani del tutto immotivato – del viceconsole e dei mercanti colà residenti. Dopo averli furiosamente malmenati, fatti disarmare e spogliati di cappucci e borselli, i mercanti lagunari furono tradotti a

<sup>11</sup> *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XVIII (1339-1340)*, a cura di F.-X. LEDUC, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 5), n. 723-725, pp. 305-307 (17 novembre 1339), n. 753-755, pp. 327-317 (1 dicembre 1339), n. 910, p. 375 (2 marzo 1340), n. 923, p. 380 (7 marzo 1340); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XIX (1340-1341)*, a cura di F.-X. LEDUC, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 6), n. 48, p. 23 (19 aprile 1340), n. 163, p. 90 (1 luglio 1340).

<sup>12</sup> *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342)*, a cura di F. GIRARDI, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 7), n. 271, p. 130 (16 marzo 1342).

forza, «vituperose et cum maxima verecundia», presso la residenza del giustiziere, da dove, trattati come «latrones», furono sbattuti in carcere «ligatos crudelissime cum catenis». Non contenti dell'ingiuria personale loro arrecata, i funzionari regi si erano poi riversati avidamente sulle abitazioni dei prigionieri, con l'animo di saccheggiarle, «si valuissent intrare». Venezia si lamentò molto dell'eccesso patito: non solo da tempo subiva le «mala malis» della popolazione locale, ma ora doveva pure temere le ingiurie degli ufficiali regi, «a quibus defensio potius ... sperari rationabiliter debuisset». Nonostante la gravità dell'episodio, le insufficienti misure punitive approntate nell'occasione dalla giustizia regia e la fragilità delle rassicurazioni ottenute (così, almeno, nelle lamentele della città lagunare), Venezia si accontentò delle scuse ricevute e non procedette con ritorsioni o minacce ulteriori. Gli interessi in gioco erano troppo alti per intestardirsi in atteggiamenti eccessivamente risentiti o lacerarsi in condotte imperialiste e rancorose. Gli stessi mercanti lagunari, vittime dell'oltraggio, spinsero per trovare al più presto gli opportuni accomodamenti, sollecitando anzi il console e il viceconsole a sfruttare al meglio la situazione per «aptare doanas», strappando alla controparte le migliori condizioni doganali possibili per l'esercizio della mercatura sulle piazze pugliesi<sup>13</sup>.

#### 4. Da Trani a Barletta? L'epilogo provvisorio di un rapporto complicato

Il clima di incertezza e sfavore che aveva contraddistinto i rapporti tra Venezia e il Regno per tutta la prima metà del Trecento sembrò improvvisamente stemperarsi nei decenni centrali del secolo. A determinare il cambiamento fu, in parte, il disastroso crollo della finanza fiorentina, uscita malconcia dai fallimenti dei Bardi e dei Peruzzi degli anni '40 del secolo; se fino a quel momento i sovrani angioini avevano fatto affidamento pressoché in esclusiva sulle banche gigliate, dopo di allora comin-

<sup>13</sup> Venezia – Senato. *Deliberazioni miste. Registro XXII (1344-1345)*, a cura di E. DEMO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007 (Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, vol. 9), n. 4, pp. 4-6 (2 marzo 1344); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349)*, a cura di E. ORLANDO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007 (Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, vol. 11), n. 461, p. 205 (29 novembre 1347). Cfr. pure CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, pp. 136-152; ORLANDO, *Venezia e il Regno*, pp. 106-107.

ciarono a guardare con rinnovato interesse agli operatori veneziani, divenuti una fonte alternativa da cui suggerire la linfa necessaria per il proprio sostentamento. Ma, forse, la spinta decisiva venne dal passaggio di buona parte dei porti pugliesi sotto la giurisdizione di Roberto, principe di Taranto e di Acaia – fratello minore di Luigi d'Angiò, dal 1352 sul trono di Napoli quale consorte della regina Giovanna –, insignito dai primi anni '50 dei feudi di Bari, Trani, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Potenza, che ne avevano fatto l'incondizionato signore della Puglia<sup>14</sup>. Il Regno stava attraversando allora una pesante crisi istituzionale e di stabilità, che aveva provocato ovunque un maggiore radicamento territoriale della grande nobiltà, capace in molti casi di esercitare un potere alternativo alla corona nelle terre feudali di diretto dominio. Da tale data, infatti, l'interlocutore per Venezia nelle questioni pugliesi non fu più la corte di Napoli, ma per l'appunto il principe tarantino. Fu, infatti, Roberto che, tra il 1353 e il 1357, confermò più volte alla città lagunare i diplomi concessi in precedenza dai sovrani angioini, largheggiando anzi in nuove franchigie e facilitazioni. In particolare, nell'aprile 1354 egli esonerò i mercanti lagunari dalle imposte di nuova istituzione a Brindisi e Taranto; diede mandato ai propri ufficiali di difendere e proteggere, anche con l'ausilio delle armi, i commerci veneziani nei porti pugliesi; infine, si impegnò a rendere giustizia e risarcire i mercanti lagunari che avessero subito danni nell'esercizio delle loro attività. Il trattamento di favore si spinse fino al dimezzamento delle imposte regie e alla diminuzione di quelle comunali nel porto di Brindisi (1357), ratificati dalla stessa regina, Giovanna I, allo scopo evidente di incentivare il commercio, ma soprattutto la frequentazione veneziana di quella (come delle altre) piazza pugliese<sup>15</sup>.

Tuttavia, l'idillio degli inizi ebbe vita molto breve e ben presto si tornò, anche sotto il principe tarantino, a una realtà contrassegnata piuttosto da tensioni, accordi disattesi, logoranti contrattazioni e infinite controversie legate a indebiti sequestri operati dai funzionari di dogana ai danni dei mercanti lagunari, con conseguenti minacce di ritorsioni e rappres-

<sup>14</sup> CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, p. 17; CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, pp. 48-49, 53; GALASSO, *Il regno di Napoli*, pp. 179-193; CORRAO, *Mezzogiorno e Sicilia*, pp. 149-151; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 158-163.

<sup>15</sup> ASVe, *Secreta, Commemoriali*, reg. 5, c. 14r (29 aprile 1354), c. 109r (18 luglio 1357); CARABELLESE, ZAMBLER, *Relazioni commerciali*, pp. 55-59, n. XIV, pp. 99-100 (17 settembre 1353), n. XV, pp. 100-101 (20 maggio 1353), n. XVI, pp. 101-102 (12 agosto 1354).

glie<sup>16</sup>. L'esito finale di un rapporto consumatosi anzitempo fu, nell'estate del 1362, la decisione di spostare la sede del viceconsolato da Trani a Barletta, ricadente sotto la diretta giurisdizione della corona, e di trasferirvi pure l'intera comunità mercantile veneziana. La reazione di Roberto d'Angiò fu furiosa e irritata: non solo continuò a molestare, con estorsioni e offese di varia natura, gli operatori lagunari impegnati nei diversi porti di Puglia, ma intentò anche un processo contro l'intera comunità veneziana di Trani per inadempienza contrattuale, mancato rispetto dei patti e trasferimento ingiustificato in una sede svincolata dalla sua giurisdizione. Per fronteggiare la situazione e arginare quanto più possibile l'iniziativa di Roberto, Venezia decise nell'ottobre di quello stesso anno di inviare prontamente in Puglia il nuovo console, Pietro Mocenigo, con istruzioni dettagliate: si sarebbe dovuto recare alla corte dell'Angioino per motivare le ragioni della scelta e pretendere l'interruzione del processo, del tutto illegittimo e inopportuno. Per prima cosa avrebbe dovuto spiegare che la decisione del trasferimento, seppur sofferta, era stata inevitabile, stante le continue «iniurias, extorsiones et mala tractamenta que recipiebant [i Veneziani] contra pacta et libertates suas», e che il trasloco era stato debitamente preceduto da accordi formali contratti con la regina Giovanna, «cum qua certa pacta graciosia et avvantaggiata pro nostris fieri fecimus». In secondo luogo, avrebbe fatto sapere che a Barletta, diversamente che a Trani, i lagunari venivano trattati «dulciter et benigne». Infine, avrebbe dovuto pretendere la cassazione immediata del procedimento e l'interruzione di ogni rappresaglia e ritorsione «usque ad terminum pactorum factorum per nos cum domina regina». In caso contrario, sarebbero scattate immediate sanzioni pesanti contro merci, navigli e mercanti diretti dalla Puglia verso l'emporio realtino<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Come era successo, per esempio, nel luglio 1358, quando da Venezia si era dato mandato al console di Puglia di intervenire presso Roberto per ottenere il recupero di alcuni beni indebitamente sequestrati a Trani a Lorenzo Polani, o ancora nel luglio 1362, quando il nuovo console Pietro Mocenigo era stato incaricato di pretendere da Roberto la refusione di danni e spese procurati a Pantaleone Barbo, Andrea Foscolo e altri cittadini lagunari: *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXVIII (1357-1359)*, a cura di E. ORLANDO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2009 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 15), n. 509, p. 287; *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)*, a cura di A. KIESEWETTER, E. ORLANDO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2018 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, vol. 17), n. 679, pp. 369-371.

<sup>17</sup> *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX*, n. 814-815, pp. 440-444 (15 ottobre 1362).

Giustificazioni, chiarimenti e minacce non ebbero nell'immediato alcun effetto. Ad un anno di distanza, infatti, nel luglio 1363, si dovettero impartire nuove consegne al console di Puglia sulla condotta da tenere per ammansire il principe di Taranto e per trovare finalmente un accordo «inter nos et dominum imperatorem» soddisfacente per entrambi. Che qualcosa fossa cambiato, tuttavia, dopo un anno di discussioni sterili e mai del tutto risolutive, si evince dalla fiducia dimostrata allora dal Senato veneziano, nell'istruire il suo funzionario, non solo di addivenire a una soluzione del contenzioso ma anche di strappare alla controparte il rinnovo di patti che ripristinassero la sede del consolato a Trani e permettesse ai mercanti lagunari di ritornare a operare «ad partes Trani». Quanto si chiedeva al console non era più solamente di ottenere la cassazione del processo e la rimozione delle novità introdotte dall'Angioino che avevano ammorbato i rapporti e, di fatto, costretto i Veneziani al trasferimento, ma di arrivare alla firma di nuovi patti, più favorevoli e vantaggiosi dei precedenti. Nel nuovo clima di fiducia era completamente cambiata la prospettiva: nuovi accordi con Roberto, in vigore a partire dalla scadenza di quelli ancora esistenti con la regina Giovanna, e l'immediato ritorno della comunità lagunare nella piazza tranese. L'obiettivo, insomma, era quello di persuadere il principe tarantino «ad meliorandum in aliquo pacta nostra» senza, tuttavia, urtare troppo la suscettibilità della corte, «quia ipsi regine non vellemus deficere fide ullo modo», utilizzando anzi il possibile rinnovo degli accordi con Giovanna come strumento di pressione per convincere Roberto alla firma del nuovo trattato. Tra i «melioramenta» auspicati, oltre a una maggiore regolamentazione dei dazi e delle modalità di pagamento delle imposte di carico e scarico delle merci nel porto tranese, a tutela degli operatori veneziani colà impegnati, si chiedeva una modifica alle facoltà giurisdizionali già concesse al console, ossia la possibilità di amministrare autonomamente la giustizia in materia civile non soltanto «inter venetum et venetum», come già faceva, ma pure «inter venetum et forinsecum» quand'anche fosse stato un forestiero a intentare giudizio contro un veneziano, situazione in cui, di contro, il console non aveva margini di azione, «quod est contra equitatem et etiam fuit et est causa multorum malorum nisi reformetur». Ebbene, le trattative dovettero andare a buon fine, se appena un mese dopo da Venezia ci si congratulava con il console per il successo ottenuto e ci si rallegrava per il ritorno a Trani del viceconsolato e della comunità mercantile veneziana<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Venezia – Senato. *Deliberazioni miste. Registro XXXI (1363-1366)*, a cura di L.

Il trasferimento della sede vice-consolare a Barletta, dunque, fu momentaneo e passeggero. Non appena ritrovate le intese e l'affiatamento con il principe di Taranto, si pensò bene di ripristinare la residenza del viceconsole a Trani e di trasferirvi nuovamente l'intera comunità veneziana. Non per questo i rapporti si fecero più distesi, continuando, anzi, a essere altamente conflittuali e agitati anche negli anni a seguire.